

In secondo luogo poi è da avvertire che l'attuale ministro della guerra, il quale ha presentato il presente progetto di legge in discussione, ha dovuto far fondamento sui regolamenti e sulle disposizioni che già esistevano e che erano state messe in vigore da coloro che lo avevano preceduto nell'amministrazione della guerra; egli non poteva presentare tutte le leggi ed annullare con un tratto di penna tutti i regolamenti e le disposizioni già esistenti.

QUAGLIA. Siamo perfettamente d'accordo sull'utilità dei regolamenti accennati, ma ne contestiamo la legalità, contestiamo che possano essere citati in una legge e, per così dire, riconosciuti regolari, costituzionali.

Per convincersi che esso abbia il carattere di legge, cioè di generalità e di permanenza, che è proprio di un atto inalterabilmente sovrano, basta leggere il testo dello stesso decreto citato dal signor commissario regio:

« Gli ufficiali dell'armata di terra e di mare che d'ora innanzi cesseranno dal servizio effettivo, » ecc.

Da ciò si vede che non era questo un regolamento provvisorio, ma era un regolamento quale lo richiedevano le momentanee urgenze del giorno, ma una provvidenza semplicemente amministrativa o personale, affatto legislativa che cambia i diritti e le disposizioni anteriori.

Questo decreto inoltre abroga diverse disposizioni che, secondo il sistema anteriore allo Statuto, erano vere leggi, secondo il nostro vecchio sistema politico. Tali erano tutti i decreti, e questi come leggi non potevano dal potere esecutivo essere abrogate.

Quando emanò il decreto del 25 luglio 1849, il potere legislativo era esercitato dal Re e dalle Camere; dunque un solo dei poteri non poteva abrogare gli atti anteriori che erano vere leggi.

Per questo motivo io proporrei di sostituire alla frase che è nel progetto la seguente: *sarà computato secondo la legge sullo stato degli ufficiali, ecc.* In questa maniera si lascerà al Governo la facoltà di proporre quello che crederà utile di convertire in legge, e noi potremmo con un articolo transitorio in fine della presente confermare le posizioni degli ufficiali che ebbero origine dal detto decreto 25 luglio; ma io non credo che il Parlamento possa alludere in un articolo di legge ad un atto legislativo non conforme al sistema che risulta dallo Statuto.

PRESIDENTE. La proposta del deputato Quaglia consisterebbe nel sostituire alle parole: *in virtù del decreto del 1849*, le altre: *sarà computato secondo la legge*, e poi sopprimere il secondo alinea; ma osservo al deputato Quaglia che l'articolo si deve riferire al decreto; questo articolo è fatto per contemplare quelli che si trovano collocati in aspettativa dal decreto del 25 luglio. Dunque bisogna riferirsi a questo decreto per potervi provvedere.

DI PETTINENGO, commissario regio. Faccio osservare al generale Quaglia, come la relazione la quale precede il reale decreto accenni le considerazioni che indussero alla compilazione del medesimo; e s'egli avverte alla pagina 18, che tralascio di leggere, per non abusare della Camera, vedrà come questo regolamento non vogliasi tenere che in via provvisoria. Avvertendo poi come siano pertanto ufficiali in aspettativa nelle condizioni del decreto del 1815, ed altri secondo quelle del decreto del 1849, è mestieri che nel compilare una legge sulle pensioni che comprenda tutte le categorie di ufficiali, si comprendano le varie distinzioni di quelli che sono in aspettativa.

Così non facendo, la legge riuscirebbe imperfetta ed incompleta, come di leggeri rileverà la Camera.

QUAGLIA. Io non volevo parlare del merito intrinseco della questione, poichè io pure credo che debbano essere trattati diversamente gli ufficiali che furono posti in aspettativa anteriormente alla guerra, perchè si trovano in posizione molto meno felice di quelli che lo furono posteriormente, e in seguito alle riduzioni dell'esercito e alle soppressioni d'impiego, ed il ripeto, la mia proposta non tende che a far osservare l'illegalità dell'atto che si vuol far legittimare col farne menzione in questa legge.

PRESIDENTE. La sua proposta è troppo vaga e generica, e non so se si riferisca alla legge anteriore o alla posteriore; se è la legge anteriore al regolamento del 31 dicembre 1815, il commissario regio ha già notato che colla legge del 1849 si è migliorata la condizione di questi ufficiali, talchè sarebbe un danneggiarli il richiamare nuovamente in vigore la prima.

QUAGLIA. Si potrebbe dire: *secondo i decreti e regolamenti esistenti.*

TECCHIO. Mi pare che si potrebbe conciliare l'idea del generale Quaglia e quella del regio commissario, adottando l'emendamento che ho l'onore di proporre in questi termini:

« Il tempo scorso in aspettativa dagli ufficiali collocati in questa categoria sarà computato nel modo che verrà determinato nella legge sullo stato degli ufficiali.

« Frattanto, e sino alla pubblicazione di detta legge, il tempo scorso in aspettativa sarà computato a seconda del decreto 25 luglio 1849 per gli ufficiali che furono collocati in aspettativa in virtù di quel decreto, e sarà computato a seconda del regolamento 31 dicembre 1815, per quelli che furono collocati in aspettativa anteriormente al citato decreto 25 luglio. »

DI PETTINENGO, commissario regio. Io lo accetto.

DURANDO. Mi pare che sia giusta l'idea proposta dal deputato Tecchio; ma in quanto alla redazione crederei che sarebbe più semplice il dire:

« Il tempo scorso in aspettativa dagli ufficiali collocati in questa categoria in virtù del decreto 25 luglio 1849 sarà computato nel modo determinato dal decreto medesimo, fino alla pubblicazione della nuova legge sullo stato dei militari. »

TECCHIO. Viene ad importare lo stesso; è un cambiamento di redazione; per renderla ancora più semplice si potrebbe mantenere l'articolo 19 come è, e poi soggiungere in altro alinea:

« Queste norme avranno effetto sino a che sia promulgata la legge sullo stato degli ufficiali. »

PRESIDENTE. Data questa redazione, si potrebbe intanto venire alla votazione dei due primi paragrafi. Se non vi sono altre osservazioni io li metterò ai voti.

« § 1° Il tempo scorso in aspettativa dagli ufficiali collocati in questa categoria in virtù del decreto del 25 luglio 1849 sarà computato nel modo determinato dal decreto medesimo. »

(La Camera approva.)

« § 2° Quanto agli ufficiali collocati in aspettativa anteriormente al detto decreto, ed a quelli riformati giusta le norme attualmente in vigore, il loro servizio sarà computato nel modo prescritto dal regolamento del 31 dicembre 1815. »

(La Camera approva.)

Ora pongo ai voti l'aggiunta del deputato Tecchio.

MICHELINI. Io non vedo la necessità di quest'aggiunta, la quale alla fine dei conti si riduce a dire che queste norme avranno effetto finchè non siano abrogate: ora è sempre lecito alla Camera di abrogare una legge.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiata quest'aggiunta. (È appoggiata.)